

Al fine di accelerare l'avanzamento della spesa, appare opportuno prevedere sin da ora la possibilità per il responsabile di Azione di valutare l'opportunità di destinare eventuali economie, maturate nell'ambito del piano finanziario di ciascun progetto, ad ulteriori interventi di completamento rivolti a migliorare la funzionalità delle strutture oggetto di intervento, in coerenza con l'idea progettuale iniziale, informandone preventivamente anche l'Autorità di Gestione.

Le procedure relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria che i beneficiari dovranno osservare per l'attuazione di tali interventi saranno oggetto di un'apposita Direttiva, da approvare a cura del Responsabile dell'Azione 5.2.1.

Tutto ciò premesso - ed operati preliminarmente i dovuti confronti con l'Autorità di Gestione del POR FESR - si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 887.

Attuazione articolo 398, comma 5, legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 e sue ss.mm. "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" - Revoca della D.G.R. n. 1797 del 25 ottobre 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Attuazione articolo 398, comma 5, legge regionale n. 11 del 09 aprile 2015 e sue ss.mm." Testo unico in materia di sanità e servizi sociali**" - **Modifica della D.G.R. n. 1797 del 25 ottobre 2005**" e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali";

Vista la L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

Vista la D.G.R. n. 1797 del 25 ottobre 2005 "Attuazione art. 2 comma 5 L.R. 17 febbraio 2005 n. 9 Norme sulla cooperazione sociale e disciplina del procedimento amministrativo presa d'atto regolamento funzionamento commissione art. 8 c. 3";

Vista la determina dirigenziale n. 7327 del 14 luglio 2017 e la determina dirigenziale n. 7377 del 17 luglio 2017;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. Di revocare la D.G.R. 1797 del 25 ottobre 2005 recante "Attuazione dell'articolo 2 comma 5 della legge regionale 9/205 e disciplina del procedimento amministrativo - Presa d'atto regolamento funzionamento commissione art. 8, comma 3";

2. Di approvare le nuove norme di attuazione di cui all'articolo 398, comma 5, della legge regionale n. 11/2015 e ss.mm. che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato 1), validate dalla commissione regionale per la cooperazione sociale nella seduta del 22 giugno 2017 il cui verbale è stato approvato con determina dirigenziale n. 7327/2017 e successiva integrazione con determina dirigenziale n. 7377/2017;

3. Di prendere atto che in relazione al regolamento di funzionamento della commissione regionale per la cooperazione sociale, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2), precedentemente approvato con D.G.R. n. 1797/2005, la stessa commissione ne ha disposto la sua sostanzialmente validità e funzionalità come da verbale allegato alla determina dirigenziale n. 7377/2017;

4. Di prendere atto che i riferimenti alla legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2005 presenti nel regolamento di funzionamento della commissione regionale per la cooperazione sociale, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2) sono sostituiti integralmente dalla legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 e sue ss.mm.;

5. Di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione della modulistica relativa alle nuove norme di attuazione;

6. Di rinviare a successivo atto dirigenziale qualsiasi modifica o integrazione relativa alle norme di attuazione che

possa emergere nell'applicazione delle stesse;

7. Di rinviare a successivo atto dirigenziale la disciplina dell'adeguamento alle nuove norme per le cooperative sociali e consorzi già iscritti all'albo regionale per la cooperazione sociale;

8. Di disporre secondo quanto previsto dall'articolo 398, comma 5, la pubblicazione della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

9. Di dare atto il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Attuazione articolo 398, comma 5, legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 e sue ss.mm. "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali"- Revoca della D.G.R. n. 1797 del 25 ottobre 2005.

La legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" all'articolo 9 prevede, tra le altre cose, che le Regioni istituiscano un proprio Albo delle cooperative sociali.

La successiva legge regionale n. 9/2005 "Norme sulla cooperazione sociale" confluita nel testo unico della sanità e servizi sociali, legge regionale n. 11/2015 e ss.mm. ha istituito all'articolo 398 l'albo regionale della cooperazione sociale.

Il comma 5 dell'articolo 398 sopracitato prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale, con propria deliberazione stabilisca i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti correlati alla cancellazione dall'albo.

Inoltre, l'articolo 399, al comma 3, stabilisce che la commissione regionale della cooperazione sociale si dota di un proprio regolamento per il suo funzionamento.

In attuazione di questi due articoli la Giunta regionale ha provveduto a emanare la D.G.R. n. 1797 del 25 ottobre 2005 "Attuazione dell'articolo 2 comma 5 della legge regionale 9/2005 e disciplina del procedimento amministrativo - Presa d'atto regolamento funzionamento commissione art. 8, comma 3", con la quale approvava le norme di attuazione, la disciplina del procedimento amministrativo, la relativa modulistica e prendeva atto del regolamento di funzionamento della commissione regionale per la cooperazione sociale.

La commissione regionale della cooperazione sociale, istituita con decreto della Presidente della Giunta regionale n. 22 del 17 febbraio 2016 successivamente modificato con decreto della Presidente della Giunta regionale n. 79 del 18 luglio 2016, nella sua seduta del 20 luglio 2016, chiede alla struttura regionale competente di provvedere ad una "revisione e attualizzazione della documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo regionale oltre che relativamente agli adempimenti ordinari richiesti alle cooperative e la relativa modulistica ma anche rispetto ai requisiti di iscrizione richiesti dalla D.G.R. 1797/2005, alla disciplina del procedimento amministrativo, al regolamento di funzionamento interno della commissione".

Tale revisione si rende necessaria per adeguare la normativa alla realtà e alle nuove esigenze del tessuto cooperativo regionale, sottolineando un elemento di novità nell'applicazione dell'art. 398 della legge regionale 11/2015 ossia che le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 2, lettera a) e b) dell'articolo sopracitato alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Nella seduta del 22 giugno 2017 la commissione regionale della cooperazione sociale ha esaminato la proposta di revisione della D.G.R. 1797 del 2005 presentata dal servizio competente e come da verbale approvato e allegato alla determina dirigenziale n. 7327/2017 e successiva integrazione con determina dirigenziale n. 7377/2017 ha validato la proposta con una serie di integrazioni e modifiche, contenute nel verbale sopracitato.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.1

Requisiti generali per l'iscrizione

Possono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 397 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.

- le cooperative sociali e i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, aventi sede legale nella regione

- che risultino iscritti nella prima e seconda sezione-categoria cooperative sociali- dell'albo delle società cooperative istituito con decreto del ministero delle attività produttive del 23/06/2004

- **che siano in possesso dei requisiti**

a) atto costitutivo e statuto redatto in conformità della legge 381/1991 e della legge regionale 11/2015

b) regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa e *l'applicazione del CCNL di settore per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali sottoscritto dalle centrali cooperative e dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative*

c) per le cooperative di tipo A: documentazione attestante la presenza in organico¹ di una almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con requisiti professionali adeguati alle attività svolte dalla cooperativa ed in possesso di una delle seguenti qualifiche : antropologo, infermiere, assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale ovvero operatore in possesso di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza in posizioni di responsabilità all'interno di cooperative sociali di tipo A

d) per le cooperative di tipo B: documentazione attestante la presenza in organico di un direttore tecnico o responsabile dei servizi di congrua capacità professionale

Art.2

Iscrizione cooperative sociali ad oggetto misto

Le cooperative sociali svolgenti contemporaneamente le attività di cui all'articolo 397 della L.R. 11/2015 possono richiedere l'iscrizione contestuale tanto alla sezione A che alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 398 della L.R. 11/2015 alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Ai fini di tale iscrizione, i requisiti essenziali sono i seguenti:

a) il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione A ed alla Sezione B dell'albo regionale delle Cooperative sociali;

b) il collegamento funzionale tra le attività di cui all'art. 397, comma 1, lett. a) ed all'art. 397, comma 1, lett. b), risultante chiaramente ed esplicitamente dallo statuto sociale;

c) l'organizzazione amministrativa della cooperativa sia rispondente alla netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate;

¹ Per presenza in organico si rimanda al verbale della commissione regionale per la cooperazione sociale del 22062017 ossia la figura del direttore tecnico deve essere o un amministratore o strutturato nella pianta organica della cooperativa sociale

d) la netta separazione di cui al punto precedente deve essere rilevata, ai sensi della Circolare INPS 89/1999, dall'attribuzione da parte dell'Ente Previdenziale di competenza, di due diversi numeri di matricola ai fini dell'assolvimento degli adempimenti contributivi.

Alla sezione C possono essere iscritti anche i consorzi misti

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla cooperativa sociale anche nel caso in cui l'iscrizione alle due sezioni sia richiesta in tempi differenti. In tal caso, la cooperativa sociale già iscritta ad una Sezione, per poter essere iscritta anche alla Sezione diversa, deve possedere i requisiti richiesti per l'inserimento nella seconda Sezione, oltre che quelli per il mantenimento nella Sezione originaria.

L'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative sociali non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale

Si intendono di nuova costituzione le cooperative che presentano domanda d'inserimento all'albo entro 24 mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese

Art.3

Documentazione per l'iscrizione delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B e dei Consorzi

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A) dell'albo regionale delle cooperative sociali, le medesime Cooperative devono produrre, la seguente documentazione:

- Domanda d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con indicazione della sezione in cui si richiede di essere iscritti
- Originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto e sue successive modificazioni;
- Originale, copia conforme all'originale della visura camerale da cui risulti la sezione e la categoria dell'iscrizione della cooperativa sociale all'Albo delle Società Cooperative, di cui D.M. 23.06.2004 e dalla Circolare Ministeriale Attività Produttive del 6.12.2004
- Estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;
- Elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche professionali e della tipologia di contratto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante il Versamento dei contributi previdenziali ed il rispetto delle norme contrattuali.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa/consorzio operano e i relativi servizi oltre che una relazione sui servizi gestiti / ambiti di attività con la specificazione delle strutture sedi del servizio, degli operatori impiegati, del numero e della tipologia degli utenti. Le cooperative di nuova costituzione, in sostituzione della relazione di cui sopra possono presentare un progetto articolato relativo all'attività che si intende svolgere.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa

- Documentazione relativa all'assicurazione dei volontari: 1) copia della polizza responsabilità civile contro terzi con l'indicazione dei volontari; 2) posizione INAIL se obbligatoria o polizza infortuni/malattie con l'indicazione dei volontari. Nel caso in cui non siano presenti volontari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale situazione. L'assicurazione, se sono presenti i volontari, deve essere comunque attivata e comunicata al servizio regionale competente entro 12 mesi dalla data di richiesta di iscrizione
- Originale o copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio e del relativo atto di approvazione adottato dall'organo competente. Alle cooperative di nuova costituzione, in sostituzione dell'ultimo bilancio, è consentita la produzione del progetto articolato relativo all'attività che si intende svolgere.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000 attestante la composizione della compagine sociale
- Cv dei soggetti che operano nella cooperativa effettivamente con attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesta dalla normativa nazionale e regionale
- Regolamento interno approvato dall'assemblea secondo la L. 142/2001 e successive modifiche

In aggiunta per le cooperative di tipo B

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione B) dell'albo regionale delle cooperative sociali, le medesime Cooperative devono produrre la seguente documentazione aggiuntiva

- Elenco dei lavoratori, dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari, dei soci lavoratori nella condizione di persona svantaggiata di cui all'art. 4 della legge 8-11-1991 n. 381 e dei soci lavoratori nelle condizioni di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2 lett. f) del Regolamento CE 2204 del 12.12.2002. Se la cooperativa è inattiva, l'inserimento soci lavoratori nelle condizioni di lavoratori svantaggiati deve essere comunque attivata e comunicata al servizio regionale competente entro 12 mesi dalla data di iscrizione
- Originale o copia conforme all'originale della certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione attestante la condizione di persona o lavoratore svantaggiato/o dei soci o dei dipendenti. Le cooperative costituite da meno di un anno o che siano attive da meno di un anno possono produrre la suddetta documentazione entro un anno dalla data di iscrizione nell'albo. In tal caso alla richiesta di iscrizione deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa interessata attestante le motivazioni della mancata presentazione della documentazione di cui sopra
- Indicazione del settore economico di attività con la specificazione della tipologia di contratto Di lavoro applicato, qualora diverso dal CCNL delle cooperative sociali
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 445/2000 attestante la presenza all'interno della cooperativa sociale di almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art 4 della legge 381/1991 oltre che l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate

Per i consorzi

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione C) dell'albo regionale delle cooperative sociali, i consorzi di cooperative sociali devono produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante la presenza nella base sociale di cooperative sociali in misura non inferiore al 70% come previsto dall'art. 8 della legge 08 novembre 1991, n. 381

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante l'elenco delle cooperative sociali alla data di presentazione della domanda con i relativi estremi di iscrizioni alle sezioni A e B, se già iscritte

Art. 4

Conferma di iscrizione:

Ai fini della conferma di iscrizione, la cooperativa sociale, entro la data di scadenza biennale dell'inserimento nell'albo, dovrà far pervenire, a cura del proprio legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, relativamente alla permanenza in capo alla cooperativa dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo di cui al presente allegato.

Art 5.

Come presentare la domanda:

La domanda va presentata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio *e con apposizione del timbro che riporta la partita iva attribuito alla società cooperativa sociale*, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, indirizzata al Dirigente della struttura regionale competente, ed inoltrata a

*REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE E TERZO SETTORE
VIA MARTIO ANGELONI 61
06100
PERUGIA*

A mezzo raccomandata A/R CON AVVISO DI RICEVIMENTO o presentata a mano presso il protocollo della Giunta regionale o a mezzo pec: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it. La data di presentazione è quella risultante dal timbro postale o dal timbro di entrata apposto in occasione della consegna o dalla data di ricezione della pec.

Art. 6

Procedimento di iscrizione

L'iscrizione all'albo viene disposta nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all' articolo 399 della legge regionale 11/2015 e comunque dal ricevimento della domanda entro i termini della disciplina regionale del procedimento amministrativo

L'iscrizione viene disposta con determina dirigenziale del servizio competente della direzione salute e coesione sociale. Il provvedimento di iscrizione viene pubblicato nel BUR e comunicato dalla sua emanazione al richiedente.

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza si applica il disposto dell'art 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm

Art.7

Adempimenti obbligatori annuali

Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria, Direzione regionale salute e coesione sociale, Servizio competente la seguente documentazione:

1. Copia conforme all'originale delle modifiche statutarie, entro trenta giorni dalla relativa approvazione e anche del regolamento interno e ogni variazione di sede legale e rinnovo organi sociali
2. Copia conforme all'originale del bilancio annuale con annesse relazioni e relativo atto di approvazione e una copia della ricevuta di presentazione degli stessi alla CCIAA
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000 attestante la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione
4. Attestazione della revisione contabile del bilancio annuale presentato + Attestazione della revisione di cui all'articolo 5 d.lgs. 220/2002
5. Per le cooperative sociali munite di doppia iscrizione, obbligo di presentare annualmente al citato Servizio regionale idonea documentazione illustrativa delle attività svolte, compreso il relativo bilancio

Art 7

Cancellazione

La cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative sociali è disposta nel caso in cui si verifichi anche una delle condizioni sotto indicate:

- Venga meno anche uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, allorché, dopo opportuna richiesta di integrazione, la carenza non sia stata regolarizzata;
- La cooperativa sociale o il consorzio sia stata/o sciolta/o o sia stata/o cancellata/o dall'Albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2004 o comunque non sia più in grado di esercitare la propria attività;
- Non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3 della L. 381/1991;
- Nelle cooperative sociali che gestiscono le attività proprie delle cooperative sociali di tipo B la percentuale di persone svantaggiate o di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del 30% per un periodo superiore a 12 mesi;
- I soci volontari superino il limite del 50% rispetto al numero complessivo dei soci;
- Nei consorzi di cui all'articolo 8 della L. 381/1991, la partecipazione delle cooperative sociali scenda al di sotto del limite del 70% rispetto alla complessiva compagine sociale;
- Non vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 142/2001 e successive modifiche;
- Per le cooperative sociali ad oggetto misto la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad una Sezione dell'Albo, comporta esclusivamente la cancellazione da quella specifica sezione;
- Per le medesime cooperative sociali ad oggetto misto, la cancellazione da entrambe le Sezioni di riferimento avviene: 1) in conseguenza della violazione degli obblighi relativi al collegamento funzionale tra le attività di tipo A) e di tipo B); 2) impossibilità di attribuire chiaramente alla cooperativa sociale l'appartenenza ad un determinato settore di attività; 3) in mancanza di netta separazione tra le due gestioni sia sul piano amministrativo che contabile.
- In generale Per richiesta del legale rappresentante accompagnata dal verbale della assemblea che attesta la regolarità della deliberazione
- La mancata presentazione della documentazione prevista negli adempimenti obbligatori

La cancellazione è disposta dal dirigente del servizio competente e notificato alla cooperativa sociale o consorzio interessata. La cancellazione è disposta previa comunicazione di avvio del

relativo procedimento alla cooperativa sociale o consorzio interessato ai quali viene assegnato un congruo termine per presentare delle controdeduzione, nei casi in cui il servizio competente lo reputi necessario

Art 8**Controllo**

La regione provvede alla revisione dell'albo ogni due anni, sentita la commissione regionale ex art 389 L.R. 11/2015 e ss mm, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti delle cooperative sociali e loro consorzi

Art 9**Ricorso**

Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e cancellazione dall' albo è ammesso ricorso in via amministrativa alla direzione regionale competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

ART. 1 – ISTITUZIONE, DURATA E FINALITA'

1. E' istituita presso la Giunta Regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17.02.2005, n. 9, di seguito denominata Legge Regionale.
2. La Commissione, la cui composizione risulta definita da Deliberazione di Giunta Regionale resta in carica per l'intera durata della legislatura e svolge i compiti contemplati dalla Legge Regionale ed in particolare quelli definiti dall'art. 9, con la modalità definite dal presente regolamento che ne disciplina il funzionamento.

ART. 2 – IL PRESIDENTE E LE SUE FUNZIONI

1. La Commissione si riunisce per la prima volta su convocazione della Direzione Sanità e Servizi Sociali.
2. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale la Commissione è presieduta dall'Assessore Regionale ai Servizi Sociali o da un suo delegato. Egli rappresenta la Commissione, provvede a convocarla nei casi stabiliti dal presente Regolamento, fissa l'ordine del giorno delle sedute, ne coordina l'attività, dirige e modera la discussione ed assicura l'osservanza del presente Regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questi verrà sostituito da un suo delegato.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata su iniziativa del Presidente o di almeno 6/11 dei suoi componenti, previa presentazione di richiesta scritta al Presidente che dovrà provvedere alla convocazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della stessa.
2. La convocazione avviene mediante l'invio della comunicazione dell'ordine del giorno almeno 7 giorni prima di quello fissato per la seduta. A comprovare l'avvenuta comunicazione farà fede l'esito positivo dell'avvenuta trasmissione del fax di convocazione. Le sedute della Commissione sono riservate.
3. La Commissione è validamente costituita quando alle sedute prendano parte in I convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti, mentre in II convocazione qualsiasi sia il numero dei membri presenti.
4. Un quorum qualificato di presenze, consistente nella partecipazione alla seduta, sia in I che in II convocazione, della metà più uno dei membri, con la presenza obbligatoria di almeno uno dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle cooperative e uno dei rappresentanti del sindacato, è richiesto nelle sedute in cui la Commissione espletterà i compiti di cui all'art. 9, comma I lett. c), d), f) della L.R. 9/2005.
5. Il Presidente, con l'assistenza di un segretario verbalizzante scelto, secondo quanto previsto dal comma IV, art. 8 della Legge Regionale, nell'ambito della struttura regionale competente, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta con la discussione delle questioni poste all'ordine del giorno secondo l'ordine di iscrizione.
6. Al termine della discussione si passa alla votazione che avviene per voto palese con le maggioranze stabilite al successivo articolo 5.
7. Di ogni seduta viene redatto processo verbale ed in cui ogni componente della Commissione può far rilevare il proprio dissenso motivato rispetto alle decisioni assunte dal collegio.
8. Nell'ipotesi non venga esaurita la votazione di tutte le questioni poste all'ordine del giorno o in caso di sopravvenuta impossibilità a proseguire la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta e ne rinvia i lavori, fissando la data e l'ora di convocazione della nuova seduta. In tal caso non viene rinnovata, tranne che per i membri assenti, la procedura di convocazione di cui al precedente comma II.

ART. 4 – MAGGIORANZE RICHIESTE

1. Fermo restando il quorum di presenze per la validità delle sedute della Commissione di cui al precedente art. 3, comma III e IV le decisioni della stessa, riferite ai compiti specificati dalla Legge Regionale ed in particolare dall'art. 9 della stessa, vengono adottate con le maggioranze di seguito riportate:
 - a) Parere sulle deliberazioni con le quali la Giunta Regionale stabilisce i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica (art. 4, comma I, L.R. 9/2005): *metà più uno dei presenti*;

- b) Parere sulle deliberazioni con le quali la Giunta Regionale definisce i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati alle cooperative sociali (art. 5, comma I, L.R. 9/2005): *metà più uno dei presenti*;
- c) Proposta di valutazione della coerenza dei risultati del monitoraggio previsto dall'art. 5, comma II della Legge Regionale, rispetto ai criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati alle cooperative sociali, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità dei servizi offerti: *metà più uno dei presenti*;
- d) Proposta di indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'art. 8, comma IV della Legge Regionale: *metà più uno dei presenti*
- e) Proposta, in occasione dei rinnovi contrattuali, del tariffario regionale: *2/3 dei presenti*;
- f) Proposta di sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi: *2/3 dei presenti*;
- g) Disposizione di verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo: *metà più uno dei presenti*;
- h) Verifica in materia di cooperazione sociale sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui Piani sociali territoriali: *2/3 dei presenti*;

ART. 5 – INDENNITA' E COMPENSI

1. Ai sensi dell'art. 8, comma V della Legge Regionale a ciascun componente la Commissione, fatta eccezione per i dipendenti regionali, compete un'indennità forfettaria di Euro 30,00 per ogni giornata di seduta della Commissione o della sottocommissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge per il personale regionale di più elevato livello funzionale.
2. La liquidazione delle suindicate competenze avverrà con cadenza semestrale con Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali.